

entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della legge.

L'I. N. A. ha subito danni di guerra a beni mobili ed immobili in varie provincie del territorio nazionale, [sono valide le denunce già presentate ai Ministeri del Tesoro, degli Affari Esteri e dell'Africa Italiana; eventuali nuove denunce devono essere presentate entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della legge. - Le parole comprese fra le parentesi quadre, tra la 4^a e la 7^a riga devono considerarsi annullate.] nel territorio libero di Trieste, nella Libia, in Africa Orientale, in Jugoslavia e nel Dodecaneso, per l'ammontare complessivo di lire 1 miliardo circa di importi denunciati.

In relazione alle disposizioni di legge, si è provveduto:

- 1) - a richiamare, presso le singole Intendenze di Finanza, le denunce già presentate;
- 2) - a presentare alle Intendenze stesse le nuove denunce, per alcuni immobili danneggiati, di recente acquisto;
- 3) - a presentare al Ministero del Tesoro nuove denunce ed a comunicare gli estremi delle denunce già presentate a suo tempo ai tre Ministeri innanzi specificati, per danni subiti fuori del territorio nazionale.

Per quanto riguarda la scelta fra contributo e indennizzo, si ritiene che per la quasi totalità dei beni immobili, risultando già effettuata, o quanto meno in corso di attuazione, la ricostruzione dei fabbricati, converrà senz'altro